

1.1. Parte ricorrente espone che:

- all'esito delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Laurenzana, svoltesi nel turno elettorale del 26/5/2019, è stato dichiarato eletto sindaco di detto comune il sig. Ungaro Michele, per la lista n. 2 "Avanti per Laurenzana" (con 598 voti validi):

- la lista n. 1 "Riflettiamo Insieme", capeggiata dal dott. Rocco Martoccia ha invece conseguito 591 voti validi, con uno scarto di 7 voti rispetto a quella risultata vincitrice;

- tale responso, tuttavia, sarebbe inficiato da illegittimità (meglio specificate nel prosieguo) concretizzatesi nell'attribuzione, in favore della lista n. 2 "Avanti per Laurenzana", di voti da considerare invece invalidi e, per altro verso, nella dichiarazione di nullità, in danno della lista n. 1 "Riflettiamo Insieme", di voti da ritenere validamente espressi;

- a supporto delle denunciate illegittimità sono prodotte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte da due rappresentanti della lista n. 1 "Riflettiamo Insieme", uno per ciascuna delle due sezioni elettorali presso cui si sono svolte le operazioni di voto;

- dall'accoglimento delle censure prospettate, unitariamente considerate, deriverebbe una modificazione dell'esito della competizione, stante il divario tra i risultati elettorali conseguiti dalle due liste.

1.2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo (*"Violazione dell'Art. 64 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36 - Travisamento del dato elettorale. Erroneità dell'atto di proclamazione degli eletti"*), articolato nei seguenti profili:

- l'Ufficio elettorale della sezione 2 avrebbe erroneamente dichiarato la nullità di un voto espresso in favore della lista n. 1 "Riflettiamo insieme", in cui l'elettore, dopo aver apposto il segno croce su detta lista ed espresso la preferenza per un candidato consigliere, avrebbe ritrascritto il nome del candidato sindaco Rocco Martoccia, stante l'univocità dell'intenzione di voto e l'inconfigurabilità di un segno di riconoscimento (cfr. A.1);

- l'Ufficio elettorale della sezione n. 1 avrebbe erroneamente ritenuto valido un voto espresso in favore della lista n. 2 "Avanti per Laurenzana", con preferenza al sig. Marco Imundo, nonostante all'interno della scheda siano stati rinvenuti elementi idonei al riconoscimento, quali due fogli di agenda con la scritta "un grazie a Laurenzana on line per i comizi trasmessi in diretta" (cfr. A.2);

- alcuni voti espressi in favore della lista n. 1 "Riflettiamo insieme" sarebbero stati erroneamente dichiarati nulli per aver alcuni elettori utilizzato, al posto del segno croce, altro tipo di segno (cfr. A.3);

- sarebbero stati attribuiti alla lista n. 2 "Avanti per Laurenzana" almeno cinque voti da ritenere, invece, invalidi in quanto in essi, oltre al segno croce sul simbolo di detta lista, sarebbe stata indicata una preferenza per un candidato dell'altra lista con utilizzo di una particolare scrittura (cfr. A.4);

- l'Ufficio elettorale della sezione n. 1 avrebbe erroneamente dichiarato nullo un voto espresso in favore della lista n. 1 "Riflettiamo insieme", sul presupposto che la scheda recerebbe una preferenza in favore di persona (sig. Giuseppe Trivigno) non figurante tra i candidati alla carica di consigliere della medesima lista, circostanza quest'ultima non corrispondente al vero.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Laurenzana che resiste all'accoglimento, eccependone *in limine* l'inammissibilità sotto più profili. In particolare, l'Amministrazione deduce la genericità dei profili di censura rubricati sub A.3) e A.4), cui conseguirebbe l'inammissibilità per carenza di interesse delle restanti censure relative all'attribuzione di tre voti, attesa la loro inidoneità - quand'anche fondate - a superare la prova di resistenza.

3. All'udienza pubblica del 2/10/2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

5. Il Collegio ritiene di procedere con il preliminare scrutinio dei motivi di censura rubricati in ricorso sub A.3) e A.4), stante la loro decisività ai fini del raggiungimento o meno della prova di resistenza.

5.1. Quanto alla censura rubricata sub A.3), va rilevato che la doglianza – che non trova compiuto riscontro nei verbali delle operazioni dei due uffici elettorali di sezione – fa leva unicamente su una delle due dichiarazioni sostitutive prodotte in giudizio, in particolare quella resa dal rappresentante della lista “Riflettiamo insieme” presso la sezione n. 2. Tale dichiarazione, che dunque costituisce l’unico elemento di prova a fondamento della doglianza invalidante, è così formulata: “*Una/due schede invece sono state dichiarate nulle in quanto l’elettore aveva espresso il proprio voto utilizzando non il segno di croce ma altro simbolo grafico incerto*”.

Emergono plurimi profili di inammissibilità per genericità del profilo di ricorso.

Anzitutto, vi è un’assoluta incertezza in merito al numero delle schede oggetto di contestazione, considerato che ricorso indica l’esistenza di “*alcune*” schede in relazione alle quali sarebbe intervenuta l’avversata declaratoria di nullità, senza null’altro precisare. La formulazione ricorsuale è assolutamente generica e contrasta con l’onere di specificazione dei motivi di ricorso (cfr. art. 40, co. 1, cod. proc. amm.), rilevante anche nella materia elettorale, *sub specie* dell’indicazione dell’esatto numero dei voti in contestazione (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 20/11/2014, n. 32; sez. V, 07/07/2015, n. 3381). Né la dichiarazione sostitutiva, alla quale il ricorso fa rinvio, può svolgere una qualche funzione integrativa *per relationem* del contenuto del ricorso, vieppiù se si considera che, a ben vedere, anche tale dichiarazione contiene un riferimento del tutto impreciso e intrinsecamente dubitativo al numero delle schede asseritamente non attribuite (“*una/due schede*”).

Inoltre, parte ricorrente si è limitata a descrivere le forme di espressione di voto che sarebbero incorse nello stigma (“*alcuni elettori hanno utilizzato al posto del segno di croce altro segno*”), non indicando la specifica tipologia di nullità concretamente ravvisata dall’Ufficio elettorale di sezione tra quelle in astratto ipotizzabili (segno di riconoscimento;

manifestazione di voto non univoca; scheda difforme dal modello). Né tale specificazione si desume dalla dichiarazione sostitutiva, fermo restando che quest'ultima è comunque inidonea, per quanto detto, ad integrare il contenuto ricorsuale. Può soltanto supporre che la nullità sia conseguita alla ritenuta esistenza, da parte del seggio elettorale, di un segno di riconoscimento, ma sarebbe stato onere di parte ricorrente specificare la fattispecie asseritamente invalidante.

Peraltro, il ricorso non descrive con sufficiente grado di dettaglio le concrete modalità di estrinsecazione del voto dalle quali l'Ufficio elettorale avrebbe desunto la nullità. Invero, come condivisibilmente dedotto dal Comune resistente, non è specificato in quale parte della scheda sarebbe stato apposto il segno grafico diverso dal segno di croce (simbolo di lista ovvero spazio riservato alla preferenza) e, in ultima istanza, in cosa sarebbe consistito il segno grafico. È perspicuo evidenziare, su tale ultimo punto, che la dichiarazione sostitutiva - nel riferirsi al diverso simbolo grafico - lo definisce testualmente "*incerto*", ciò rivelando (unitamente alle altre esposte carenze) un'assoluta genericità descrittiva del vizio che preclude una compiuta cognizione dell'esistenza o meno dell'avversata volizione amministrativa.

5.2. Quanto alla censura sub A.4), va evidenziato che anch'essa si innesta essenzialmente sulle dichiarazioni sostitutive rese da due rappresentanti della lista "Riflettiamo insieme".

La prima, relativa alla sezione n. 1, è così formulata: "*Almeno tre o quattro schede sono state votate con segno croce sul simbolo della lista n. 2 "Avanti per Laurenzana" e poi è stata indicata una preferenza per un candidato dell'altra lista utilizzando una particolare scrittura a giudizio di chi scrive per far riconoscere il proprio voto*". La seconda dichiarazione, proveniente dal rappresentante di lista presso la sezione n. 2, così riferisce: "*Probabilmente una/due schede attribuite alla lista "Avanti per Laurenzana" sono state votate con il segno croce sul simbolo della lista n. 2 ma accanto è stato inserito il nome di un candidato dell'altra lista*".

Anche in relazione a tale profilo di censura - tenuto conto delle già richiamate coordinate tracciate dalla consolidata giurisprudenza amministrativa - emergono plurimi profili di inammissibilità per genericità.

Anzitutto, è complessivamente indefinito l'esatto numero delle schede in contestazione. Invero, il ricorso indica "*almeno cinque schede*" invalide, formulazione sprovvista di quella necessaria puntualità che, per quanto già esposto, deve connotare le censure ricorsuali anche nella materia elettorale. D'altra parte, l'incertezza su tale profilo è accentuata dalla disarmonia tra la menzionata affermazione ricorsuale e le dichiarazioni dei rappresentanti di lista, le quali riportano - in riferimento al vizio ipotizzato - il dato rispettivamente di "*tre o quattro schede*" e "*una/due schede*". Talché, a seguire dette dichiarazioni, l'entità numerica delle schede in evidenza oscillerebbe – dubitativamente e, dunque, in modo inammissibile – tra un minimo di quattro e un massimo di sei, laddove il ricorso si attesta sul dato mediano di "*almeno*" cinque.

Inoltre, non può essere riconosciuta alcuna attendibilità alla dichiarazione dal rappresentante di lista presso la sezione n. 2 nella parte in cui fa precedere la sua affermazione – che dovrebbe avere caratteri di certezza, in coerenza con lo schema legale tipico di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000 e con la funzione probatoria che detta dichiarazione è chiamata ad assolvere in questa specifica sede processuale - dall'avverbio di natura dubitativa "*probabilmente*". Circostanza, questa, che inficia inevitabilmente il valore probatorio della dichiarazione stessa.

Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorso non descrive con sufficiente grado di dettaglio il vizio denunciato, avendo esposto in modo lacunoso le forme di manifestazione del voto che si esporrebbero ad ipotetica riconoscibilità. Invero, non è specificato il nome del candidato dell'altra lista ("*Riflettiamo Insieme*") a favore del quale sarebbe stata espressa la preferenza, né le concrete caratteristiche della "*particolare scrittura*" sintomatica dell'asserita esistenza di una volontà di riconoscimento. Tali lacune impediscono, *in radice*, l'esatta comprensione del vizio enucleato e, per tale via, ostano all'ammissibilità stessa di un qualsiasi tipo di sindacato giurisdizionale sulla legittimità della decisione elettorale contestata.

Peraltro, sempre sotto il versante della puntuale ed univoca individuazione del tipo di vizio, va anche evidenziato che l'elemento di riconoscimento indicato nel ricorso

(l'utilizzo di una particolare scrittura) non trova neppure riscontro nella dichiarazione del rappresentante di lista presso la sezione n. 2, il quale si limita a riferire la coesistenza di un voto di lista con un voto di preferenza in favore di candidato di altra lista (*“Probabilmente una/due schede attribuite alla lista “Avanti per Laurenzana” sono state votate con il segno croce sul simbolo della lista n. 2 ma accanto è stato inserito il nome di un candidato dell'altra lista”*), senza fare alcuna menzione della riscontrata esistenza di qualsivoglia segno grafico, scrittura o altro elemento idonei a vulnerare il principio di segretezza del voto.

6. In ragione dell'esito dello scrutinio delle censure susposte, va ravvisata l'inammissibilità per carenza di interesse degli altri profili di ricorso sub A.1), A.2) e A.5), relativi all'attribuzione di complessivi tre voti, in quanto – in ossequio al principio della prova di resistenza che governa il giudizio elettorale (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. III , 17/07/2018 , n. 4335) - dal loro eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna essenziale modificazione delle cifre elettorali delle due liste, tale da incidere sull'esito della competizione risultante dall'atto di proclamazione impugnato.

7. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. In ragione della natura degli interessi coinvolti nel giudizio, deve ritenersi che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.